

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2529

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2003

—————

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	12
Analisi di impatto della regolamentazione	»	17
Disegno di legge	»	18

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge detta disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché disposizioni speciali per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento da parte di alcune categorie di docenti che prestano servizio di insegnamento senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo. Il provvedimento contiene inoltre una disposizione in materia di passaggi di ruolo del personale docente.

Il disegno di legge è motivato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di incertezza relativamente alla collocazione nelle graduatorie permanenti delle diverse categorie di personale docente interessato. Ciò da un lato in relazione all'esigenza di un riequilibrio tra le posizioni nelle diverse categorie, evidenziato anche in sede parlamentare (ordine del giorno n. 9/3387/8 dell'onorevole De Laurentiis, accolto dal Governo nella seduta del 18 febbraio 2003, in occasione dell'approvazione della legge 28 marzo 2003, n. 53) e, dall'altro, a seguito di alcune pronunce del giudice amministrativo che hanno parzialmente annullato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 aprile 2003, n. 40, che ha rideterminato i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativamente all'ultimo scaglione nelle graduatorie permanenti.

Tali pronunce sono intervenute nello scorso mese di luglio (ad esempio decisione del TAR Lazio, sezione III-bis, n. 6337/03 del 14 luglio 2003) allorché, era in corso il

complesso delle operazioni preordinate all'avvio dell'anno scolastico; al fine di non pregiudicare tale avvio l'Amministrazione ha dato esecuzione alle pronunce stesse, anche se non definitive.

Il problema di una revisione dei punteggi dei diversi titoli che determinano la posizione nelle graduatorie permanenti resta tuttavia aperto e richiede una complessiva riconsiderazione e ridefinizione, al fine di realizzare il riequilibrio tra le posizioni di cui si è detto in tempo utile per il prossimo anno scolastico 2004-2005. Tale ridefinizione non può avvenire che per legge, dal momento che le graduatorie di cui trattasi, in virtù delle disposizioni introdotte dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, e dai successivi decreti-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno assunto carattere permanente, con inserimento a «pettine» dei nuovi aspiranti in un unico scaglione, anziché avere una strutturazione su scaglioni successivi in relazione alla data di maturazione dei requisiti per l'iscrizione, come avveniva per le graduatorie disciplinate dall'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 nella versione originaria. Ne consegue che i criteri per l'attribuzione del punteggio non possono più essere modificati con decreto ministeriale come era stato previsto, nel quadro della predetta normativa, dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Infatti, relativamente a coloro che fossero già inseriti nelle graduatorie, una modifica in via amministrativa dei

criteri per la valutazione dei titoli inciderebbe inammissibilmente sul punteggio già attribuito, quindi, su posizioni soggettive legittimamente costituite, mentre un'eventuale modifica, sempre in via amministrativa, destinata a valere per coloro che venissero inseriti nelle stesse graduatorie in futuro, trattandoli in modo diverso da coloro che fossero già iscritti, creerebbe una inammissibile disparità di trattamento tra le due predette categorie.

Il provvedimento che si propone provvede pertanto ad una ridefinizione complessiva dei criteri predetti, finalizzati ad una conseguente rideterminazione di tutte le posizioni dell'ultimo scaglione delle graduatorie, con effetto dall'anno scolastico 2004-2005.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli e di una tabella.

L'articolo 1, comma 1, prevede che a partire dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti disciplinate dall'articolo 401 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono rideterminate, limitatamente al secondo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 255 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001, sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata. Viene inoltre chiarito che solo i titoli elencati nella suddetta tabella danno luogo all'attribuzione di punteggio.

Al fine di una puntuale illustrazione della portata della tabella allegata al provvedimento, va premesso che la legge 3 maggio 1999, n. 124, nel dettare una nuova disciplina del reclutamento del personale docente della scuola, ha modificato l'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, trasformando le preesistenti graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti confermando peraltro le modalità di assunzione del predetto personale attraverso il duplice canale già previsto dalle norme precedenti:

- 50 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami;

- 50 per cento dalla graduatoria permanente (ex graduatoria dei concorsi per soli titoli) dei docenti provvisti di abilitazione, periodicamente integrata con l'inserimento dei docenti che hanno superato il concorso ordinario, ovvero conseguito l'abilitazione, ed aggiornata con la revisione delle posizioni di coloro che sono in essa già inseriti.

Al fine di consentire la stabilizzazione dei cosiddetti «precari» (cioè dei docenti che avevano già prestato servizio per almeno 360 giorni ma non erano in possesso di un'abilitazione) la stessa legge n. 124 del 1999 aveva consentito al predetto personale il conseguimento dell'abilitazione necessaria per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, attraverso un'apposita sessione di esame ad esso riservata. Il conseguimento dell'abilitazione necessaria dava quindi titolo all'iscrizione nelle graduatorie permanenti.

La stessa legge n. 124 del 1999 precisava inoltre che l'aggiornamento e le integrazioni periodiche delle graduatorie permanenti doveva avvenire salvaguardando, comunque, le posizioni di coloro che fossero già inclusi in graduatoria. In prima applicazione della legge, l'Amministrazione interpretava tale principio di salvaguardia prevedendo che le graduatorie fossero formate:

- da una graduatoria base, derivante dalla trasformazione in graduatorie permanenti delle ex graduatorie dei concorsi per soli titoli;

- da un primo scaglione, comprendente i docenti che, all'atto di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, erano già in possesso di un'abilitazione o un'idoneità concorsuale ed avevano maturato il requisito di servizio (almeno 360 giorni di servizio nel triennio precedente) richiesto per partecipare ai concorsi per soli titoli, concorsi ai quali però essi non avevano potuto partecipare perchè non più espletati;

- da un secondo scaglione, comprendente i docenti che avrebbero maturato i requisiti previsti al punto precedente (abilitazione e 360 giorni di servizio) in un momento successivo e cioè alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti;

- da un terzo scaglione, comprendente i docenti che, alla medesima data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, non avessero il requisito del servizio, ma avessero conseguito l'abilitazione nella «sessione riservata» e risultassero comunque iscritti in una graduatoria per il conferimento delle supplenze alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999.

I docenti che avessero in futuro conseguito l'abilitazione attraverso il superamento del concorso ordinario per titoli ed esami sarebbero stati iscritti in scaglioni successivi.

La logica complessiva seguita dall'Amministrazione era stata quindi quella di dare applicazione alla legge n. 124 del 1999 adottando un criterio di priorità progressiva nella immissione in ruolo a favore dei docenti già abilitati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 124 del 1999, rispetto a quelli che avrebbero conseguito l'abilitazione mediante i corsi abilitanti e costituendo sempre nuovi scaglioni in relazione alle categorie di soggetti che via via avrebbero conseguito l'abilitazione. Il criterio seguito era stato pertanto quello di istituire diversi scaglioni secondo un ordine di priorità cronologica, legato ai tempi di conseguimento dell'abilitazione da parte degli aspiranti.

Tale criterio applicativo adottato dall'Amministrazione è stato peraltro dichiarato illegittimo in alcune pronunce della magistratura amministrativa, in quanto non espressamente previsto dalla legge n. 124 del 1999 o comunque non desumibile dal complesso delle disposizioni della medesima legge.

Il Governo, allorché nel luglio del 2001 si è dovuto far carico della complessità della si-

tuazione determinatasi proprio nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è intervenuto con un apposito provvedimento legislativo nella materia, il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Con tale provvedimento, che ha tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle sentenze del giudice amministrativo, è stata data l'interpretazione autentica della legge n. 124 del 1999, conservando la graduatoria base ed il primo scaglione e prevedendo un secondo scaglione, unico, dove, ad ogni aggiornamento, vengono inseriti «a pettine» nella posizione corrispondente al punteggio conseguito coloro che conseguono via via l'abilitazione.

In tale scaglione sono inseriti anche coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS), istituiti nell'ambito delle università ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per costoro, infatti, l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha dato valore di prova abilitante, ai fini dell'inserimento delle graduatorie permanenti, all'esame di Stato conclusivo del corso di specializzazione.

L'inserimento nelle graduatorie permanenti della predetta categoria di abilitati è avvenuta dunque, anch'esso «a pettine» nel medesimo scaglione dei precari cosiddetti storici.

Lo stesso decreto-legge n. 240 del 2000 (articolo 1, comma 6-ter, nel testo risultante dalla legge di conversione) aveva peraltro previsto l'attribuzione di un apposito punteggio al risultato dell'esame finale dei corsi SSIS ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, punteggio determinato in 30 punti dal decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 268, adottato ai sensi del decreto-legge medesimo. L'attribuzione di tale specifico punteggio ai diplomati SSIS, in aggiunta

al punteggio, mediamente elevato, dagli stessi conseguito in esito all'esame di Stato abilitativo, ha comportato consistenti scavalamenti delle posizioni di graduatoria a danno dei precari cosiddetti storici.

Ne è derivata una reazione da parte di tale categoria di soggetti che ha trovato eco, come già detto all'inizio, nelle sedi parlamentari, in occasione dell'approvazione della già citata legge di riforma del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione di norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale». Veniva infatti presentato dall'onorevole De Laurentiis un ordine del giorno (n. 9/3387/8), accolto dal Governo, volto a riequilibrare i punteggi aggiuntivi attribuiti a tutti gli iscritti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, «previo parere positivo del CNPI e comunque senza compromettere l'avvio dell'anno scolastico 2003-2004».

Nell'intento di realizzare un riequilibrio dei punteggi, con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 40 del 2003, previo parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e sulla base di una positiva consultazione con le organizzazioni sindacali della scuola, venivano quindi attribuiti 18 punti aggiuntivi ai precari storici in attuazione dell'ordine del giorno De Laurentiis. Il predetto decreto veniva impugnato con numerosi ricorsi collettivi al TAR Lazio, che, con decisioni del 14 luglio 2003, emesse in alcuni dei predetti ricorsi ha sospeso e poi annullato lo stesso decreto del Ministro n. 40 del 2003 pronunciandosi nel merito su alcuni altri ricorsi.

È stata interposta impugnativa al Consiglio di Stato avverso le ordinanze e le sentenze, ma, come si è detto, si intende provvedere ad una ridefinizione dell'intera normativa. La tabella, allegata al provvedimento, pertanto, interviene esclusivamente su aspetti che non sono stati oggetto di esame da parte

della magistratura amministrativa, correggendo alcune incongruenze della tabella fin ora adottata in via amministrativa.

La tabella prevede quanto segue:

A) *Titoli di accesso alla graduatoria:*

– il punteggio attribuibile ai titoli di accesso alle graduatorie permanenti [superamento di concorsi ordinari per esami e titoli o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, superamento dei corsi universitari di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), ovvero abilitazioni o titoli abilitanti comunque posseduti] viene stabilito entro un minimo di 4 ed un massimo di 12 punti;

– ai titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, sono attribuiti 8 punti;

– al diploma di specializzazione SSIS è confermato il punteggio aggiuntivo di 30 punti previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 giugno 2001, n. 268 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001); tale punteggio deve intendersi comprensivo di 24 punti, pari alla valutazione del biennio di durata legale del corso universitario di specializzazione, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione;

– a tutti gli altri titoli di accesso, diversi dal diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), sono attribuiti 6 punti.

B) *Servizio d'insegnamento o di educatore:*

– sono stati integralmente confermati i criteri già contenuti nella tabella A/1 allegata al citato decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 16 aprile 2003, n. 40, con cui sono stati stabiliti i punteggi da attribuire al personale iscritto nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti, e più precisamente:

– per il servizio specifico prestato in scuole statali o paritarie sono attribuiti fino ad un massimo di 12 punti per ogni anno di servizio, e più precisamente 12 per ogni anno di servizio oppure 2 punti per ogni mese di servizio o frazione di almeno sedici giorni;

– per il servizio specifico prestato in scuole private riconosciute (legalmente riconosciute, pareggiate o parificate) sono attribuiti massimo 6 punti per ogni anno di servizio, e più precisamente 6 per un anno di servizio oppure 1 punto per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni.

È stato inoltre precisato che il servizio prestato in un anno scolastico, qualora sia stato effettuato contemporaneamente su più insegnamenti o classi di concorso diverse, può essere valutato per una sola graduatoria d'iscrizione, a scelta dell'interessato; analogamente il biennio di durata legale del corso di specializzazione SSIS, equiparato a un biennio di servizio specifico, può essere valutato in una sola graduatoria, a scelta dell'interessato.

C) Altri titoli:

– anche per tale categoria di titoli sono stati confermati i criteri di attribuzione dei punteggi contenuti nella tabella A/1 sopraccitata, con la sola eccezione dei titoli di abilitazione previsti ai punti C.3 e C.5 della nuova tabella, il cui punteggio è stato ridotto da 3 punti ad un solo punto; inoltre è stato inserito un nuovo titolo, il *master* universitario, al quale sono attribuiti 3 punti; più precisamente:

– ai titoli di studio di pari livello o superiore sono attribuiti 3 punti;

– al superamento di altri concorsi per esami e titoli o altri esami aventi soli fini

abilitativi o per altri titoli abilitanti comunque posseduti, è attribuito 1 punto;

– ai titoli professionali conseguiti in un Paese dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è attribuito 1 punto;

– ai dottorati di ricerca con esame finale, sono attribuiti 6 punti;

– solo per le graduatorie di scuola elementare, alle lauree in lingue straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo e tedesco), nonché alla laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo elementare, sono attribuiti 6 punti;

– solo per le graduatorie di scuola materna, alle lauree in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna, sono attribuiti 6 punti;

– solo per le graduatorie del personale educativo, alle lauree in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola elementare, sono attribuiti 6 punti;

– al *master* universitario coerente con gli insegnamenti compresi nella classe di concorso cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti 3 punti.

Con le disposizioni di cui alla lettera A) – Titoli di accesso – si intende stabilire criteri generali di uniformità e coerenza nella valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti che hanno titolo all'iscrizione nelle graduatorie permanenti, al fine di realizzare una maggiore equità della valutazione. In particolare si è ritenuto necessario intervenire sui punteggi previsti dalle attuali disposizioni amministrative per i titoli di abilitazione. Va infatti considerato che la votazione conseguita al compimento dei corsi SSIS consiste per metà del voto d'esame e per l'altra metà dal voto corrispondente al *curriculum*, mentre per le altre abilitazioni, non essendoci un *curriculum*, la votazione consiste nella valutazione delle prove d'esame. La diffe-

rente struttura della valutazione rende quindi non comparabili né omogenei i voti attribuiti, come risulta dall'analisi delle votazioni medie conseguite rispettivamente dagli specializzati SSIS e dalle altre categorie di personale. Infatti la tabella vigente prevede l'attribuzione di un punteggio progressivo da 12 punti (per la votazione minima di 59/100) a 36 punti (per la votazione da 96 a 100) e mentre i titoli SSIS hanno di norma votazioni pari a 100 o poco meno, cui corrispondono 36 punti, i restanti titoli hanno mediamente una votazione pari a 75-80/100, cui corrispondono 24 punti; la differenza di punteggio, quindi, si può quantificare mediamente in 12 punti; si è pertanto pensato attenuare tale sperequazione mediante una riduzione complessiva dei punteggi dei titoli di accesso, fissando cioè il punteggio massimo in una misura pari a quello previsto per un anno di servizio (12 punti), corrispondente ad 1/3 del punteggio massimo (36 punti) previsto dalla tabella in vigore. Ciò comporta che anche la differenza di punteggio si riduce in misura proporzionale e passa mediamente da 12 a 4 punti, correggendo di conseguenza almeno parzialmente la sperequazione sopra illustrata.

Inoltre a tutti i titoli di accesso diversi dai corsi SSIS viene attribuito un medesimo bonus aggiuntivo di 6 punti in considerazione del carattere selettivo di tali prove.

Al titolo SSIS è confermato il punteggio aggiuntivo (30 punti) già previsto dalle norme vigenti e sulla cui legittimità e congruità si è già pronunciato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7460 del 2002, confermata con decisioni della medesima sezione n. 8252 del 30 dicembre 2002 e n. 495 del 31 gennaio 2003, specificando, in aderenza a tale decisione, che tale punteggio deriva dalla somma dei punti relativi alla valutazione del biennio legale di durata dei corsi che è equiparato ad un biennio di servizio specifico (corrispondente a 24 punti), nonché dei medesimi punti aggiuntivi attribuiti a tutti gli altri titoli di accesso (6 punti). Sem-

pre in aderenza a quanto affermato dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza si è precisato che l'eventuale servizio effettivo prestato durante il biennio di durata legale del corso SSIS non può essere valutato.

Le disposizioni contenute alla lettera B) - Servizio d'insegnamento o di educatore - prevedono che i servizi prestati dai docenti nel medesimo anno scolastico per classi di concorso o insegnamenti diversi possono essere valutati con riferimento ad una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, tra quelle relative alle classi di concorso o insegnamenti per i quali il servizio è stato prestato; analogamente si prevede inoltre che anche il punteggio attribuito per il periodo di durata legale del corso presso le scuole di specializzazione SSIS può essere valutato per una sola classe di concorso, a scelta dell'interessato. La norma ha lo scopo di evitare che i docenti iscritti in più graduatorie permanenti, che hanno prestato servizio su insegnamenti o classi di concorso diverse, possano usufruire del cumulo complessivo dei punteggi per i diversi servizi prestati nel medesimo anno scolastico per tutte le graduatorie d'iscrizione, limitando invece tale beneficio ad una sola graduatoria d'iscrizione, a scelta dell'interessato. Analogo criterio viene stabilito anche per il punteggio per il biennio di durata legale del corso SSIS (24 punti), di cui al precedente comma, che viene limitato ad una sola graduatoria d'iscrizione.

Alla lettera C) - Altri titoli - infine, si confermano sostanzialmente i punteggi già previsti in via amministrativa, riducendo peraltro ad un terzo quelli attribuiti per le abilitazioni ulteriori rispetto a quella valutata come titolo di accesso. Si introduce inoltre la valutazione di un titolo, il *master* universitario, finora non contemplato, al fine di valorizzare ulteriormente la professionalità conseguita con tale titolo.

Al comma 2 si precisa che le disposizioni contenute nell'articolo 401, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifi-

cazioni, non si applicano per la determinazione dei criteri relativi alla valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e per l'aggiornamento dei punteggi di coloro che sono già iscritti in tali graduatorie. La norma ha lo scopo di chiarire che i criteri per la valutazione dei titoli per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti o per l'aggiornamento dei punteggi sono determinati con norma di legge e che, quindi, la disciplina prevista dal comma 3 dell'articolo 401, del citato testo unico che demanda ad un regolamento ministeriale la regolamentazione delle procedure di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, non si applica alla materia della determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli relativi alle graduatorie suddette, materia che con il presente provvedimento legislativo viene riservata alla legge.

Al comma 3 del medesimo articolo si prevede che l'abilitazione conseguita a seguito dei corsi SSIS costituisce titolo di accesso solo per l'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti. La norma ha carattere confermativo in quanto ribadisce che il titolo rilasciato al termine dei corsi SSIS può essere utilizzato solo per essere iscritti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, come previsto espressamente dall'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che, nell'attribuire valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti all'esame di Stato sostenuto al termine dei corsi in parola, dispone che tale inserimento può avvenire solo nell'ultimo scaglione delle graduatorie stesse; di conseguenza l'abilitazione conseguita nei corsi SSIS non può essere fatta valere quale titolo di accesso per gli altri scaglioni delle graduatorie permanenti, ma eventualmente solo valutata come seconda abilitazione posseduta.

Al comma 4 viene stabilito che, per gli anni scolastici successivi al 2004-2005, gli

aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti sono effettuati con cadenza biennale. La norma ha lo scopo di razionalizzare le operazioni di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti, che attualmente, in base all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno cadenza annuale e determinano un consistente impegno organizzativo da parte dell'amministrazione. Stabilendo una cadenza biennale di tali adempimenti si intende realizzare uno snellimento del carico di adempimenti amministrativi connessi con la gestione delle graduatorie ed una maggiore stabilizzazione delle posizioni di graduatoria, le quali non sarebbero più soggette a continue revisioni annuali, ma conserverebbero efficacia per un intero biennio.

L'articolo 2, comma 1, in considerazione dell'imminente ridefinizione del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei docenti in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, detta norme finalizzate a dare soluzione definitiva al problema dei precari sprovvisti di abilitazione il cui utilizzo dovrebbe cessare con l'avvento del nuovo sistema. Alcune categorie di docenti che hanno prestato servizio come supplenti per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, ma che non sono in possesso di abilitazione, sono ammesse a frequentare appositi corsi universitari speciali istituiti dalle università nell'ambito delle proprie strutture didattiche e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle università, al fine di far conseguire agli interessati il titolo di abilitazione all'insegnamento o di idoneità necessario per iscrizione nelle graduatorie permanenti. In particolare le categorie ammesse a frequentare i corsi universitari speciali in questione sono le seguenti:

a) gli insegnanti di scuola secondaria forniti del prescritto titolo di specializza-

zione, che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni, nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, sui posti di sostegno per gli alunni handicappati, i quali siano privi di ogni titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, ma in possesso di un diploma di laurea o diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 11-12, del 12-19 marzo 1998) recante: «Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica» e successive modificazioni;

b) gli insegnanti di scuola elementare e materna forniti di specializzazione per il sostegno, ma privi di qualsiasi abilitazione o idoneità all'insegnamento e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per 360 giorni nel medesimo quadriennio indicato alla precedente lettera a);

c) gli insegnanti forniti del diploma di specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità che consente l'accesso alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del sopracitato decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, ovvero alle classi di concorso di cui alla tabella A del medesimo decreto, alle quali si accede con possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di qualsiasi abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel medesimo quadriennio indicato alla lettera a);

d) gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle precedenti lettere a) e b), che siano privi di qualsiasi abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servi-

zio per almeno 360 giorni nel medesimo quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003.

Il comma 2 precisa che i corsi universitari speciali sono istituiti allo scopo di far conseguire agli interessati il titolo di abilitazione o di idoneità all'insegnamento necessario per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e sono svolti dalle università sulla base di modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3 detta disposizioni analoghe a quelle del comma 1 a favore dei docenti forniti dei diplomi rilasciati dai Conservatori di musica o dagli Istituti musicali pareggiati, che siano privi di qualsiasi diploma di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003; questi docenti sono ammessi, anche in soprannumero, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori, il cui titolo finale ha valore abilitante per i relativi insegnamenti e consente, quindi, anche a tale categoria di docenti di ottenere l'iscrizione nelle relative graduatorie permanenti.

Il comma 4 precisa che i servizi d'insegnamento previsti ai commi 1 e 3 devono essere stati prestati per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso e con il possesso del titolo di studio prescritto.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede che con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente dei posti di scuola secondaria destinato ai passaggi di ruolo dei docenti è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato di coloro che sono iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti, che non siano

già titolari di un contratto a tempo indeterminato. Con tale disposizione si intende affidare alla contrattazione collettiva di settore il compito di ridurre il contingente dei posti annualmente disponibili per i passaggi di ruolo, al fine di garantire a tutte le categorie di docenti iscritti nelle graduatorie dei concorsi ordinari per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti una maggiore possibilità di assunzione. Infatti, i passaggi di ruolo attualmente previsti per un'aliquota di posti molto consistente (attualmente le norme contrattuali prevedono un'aliquota pari al 60 per cento), di fatto riducono i posti disponibili per l'assunzione nella scuola secondaria dei docenti iscritti nelle relative graduatorie permanenti.

L'articolo 4 reca la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, delle parole «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» contenute all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. La norma è connessa con la disposi-

zione contenuta all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, la quale prevede che, a partire dall'anno scolastico 2004-2005, le graduatorie permanenti, per tutti gli scaglioni, sono aggiornate con periodicità biennale. Il disegno di legge, quindi, prevede che l'aggiornamento annuale delle graduatorie continui ad operare solo fino all'anno scolastico 2004-2005, mentre per gli anni successivi le graduatorie saranno aggiornate ogni due anni.

Il provvedimento non contiene norme dalla cui applicazione possano scaturire nuove o maggiori spese e, pertanto, non viene redatta la relazione tecnico-finanziaria. In proposito si precisa, in relazione all'articolo 2, che i corsi speciali ivi previsti, da istituire presso le università, non comportano oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato e delle università. I corsi predetti, infatti, saranno finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

Il disegno di legge detta disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e disposizioni speciali per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento da parte di alcune categorie di docenti che prestano servizio senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo.

L'iniziativa è motivata dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di incertezza circa la collocazione nelle graduatorie permanenti di diverse categorie di personale docente; esigenza evidenziata in sede parlamentare, con l'ordine del giorno n. 9/3387/8 dell'onorevole De Laurentiis (accolto dal Governo nella seduta del 18 febbraio 2003, in occasione dell'approvazione della legge-delega 28 marzo 2003, n. 53) nonché da alcune pronunce del giudice amministrativo di parziale annullamento del decreto ministeriale n. 40 del 2003 sui criteri per l'attribuzione dei punteggi relativamente all'ultimo scaglione di aspiranti alle graduatorie permanenti.

Quanto allo strumento utilizzato, la revisione dei punteggi che determinano la posizione nelle graduatorie permanenti deve avvenire per legge, dal momento che le graduatorie, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e dai successivi decreti-legge 28 agosto 2000, n. 240 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 «Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001») e 3 luglio 2001, n. 255 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002») hanno assunto carattere permanente, con inserimento «a pettine» dei nuovi aspiranti in un unico contingente, anziché su scaglioni successivi (in relazione alla data di maturazione dei requisiti per detto inserimento) come avveniva per le graduatorie disciplinate dalla precedente normativa (articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella versione originaria).

La ridefinizione dei punteggi, pertanto, non può che avvenire per legge in quanto, relativamente a coloro già inseriti nelle graduatorie, una modifica dei criteri per la valutazione dei titoli in via amministrativa inciderebbe su punteggi già attribuiti (e quindi su posizioni soggettive legittimamente costituite), mentre un'eventuale modifica, sempre in via amministrativa, destinata a valere per i futuri iscritti in graduatoria, creerebbe una inammissibile disparità di trattamento rispetto a coloro che fossero già iscritti.

Ne consegue che i criteri per l'attribuzione del punteggio non possono più essere modificati con decreto ministeriale, come era previsto dalla succitata normativa.

b) Analisi del quadro normativo

La legge n. 124 del 1999, nel dettare una nuova disciplina del reclutamento del personale docente della scuola, ha modificato l'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 trasformando le preesistenti graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, confermando peraltro le modalità di assunzione del predetto personale attraverso il duplice canale previsto dalle norme precedenti (50 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami e 50 per cento dalla graduatoria permanente, ossia l'ex graduatoria dei concorsi per soli titoli, dei docenti provvisti di abilitazione).

Al fine di consentire la stabilizzazione dei cosiddetti «precari» (cioè quei docenti con almeno trecentosessanta giorni di servizio ma sprovvisti di un'abilitazione), la stessa legge n. 124 aveva consentito al predetto personale il conseguimento dell'abilitazione – ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie permanenti – attraverso un'apposita sessione di esame.

La legge n. 124 del 1999 precisava, inoltre, che l'aggiornamento e le integrazioni delle graduatorie permanenti dovevano avvenire salvaguardando comunque le posizioni di coloro che fossero già inclusi in graduatoria. La logica complessiva seguita dall'Amministrazione in sede di applicazione della citata legge n. 124 del 1999, era stata quella di adottare un criterio di priorità progressiva nell'immissione in ruolo a favore dei docenti già abilitati prima della data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, rispetto a quelli che avrebbero conseguito l'abilitazione mediante i successivi concorsi abilitanti e costituendo sempre nuovi scaglioni in relazione alle categorie di soggetti che avrebbero via via conseguito l'abilitazione. Il criterio seguito era stato pertanto quello di istituire diversi scaglioni secondo una priorità cronologica, legata ai tempi di conseguimento dell'abilitazione da parte degli aspiranti.

Tale criterio applicativo è stato però dichiarato illegittimo da alcune pronunce della magistratura amministrativa, in quanto non espressamente previsto – e comunque non desumibile – dal complesso delle disposizioni della medesima legge n. 124 del 1999.

Con il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, – che ha tenuto conto delle indicazioni contenute nelle suddette sentenze del giudice amministrativo – è stata data l'interpretazione autentica della legge n. 124 del 1999, conservando la graduatoria base ed il primo scaglione (composto dai docenti che, all'atto di entrata in vigore della legge, erano già abilitati ed avevano maturato il richiesto requisito di servizio ai fini concorsuali) e prevedendo un secondo, unico, scaglione in cui inserire «a pettine» – nella posizione

corrispondente al punteggio conseguito – coloro che conseguono via via l'abilitazione.

In tale scaglione sono inseriti anche coloro che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS). Per costoro, infatti, l'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge n.240 del 2000 ha dato valore di prova abilitante, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, all'esame di Stato conclusivo del corso di specializzazione.

L'inserimento nelle graduatorie permanenti di quest'ultima categoria di abilitati è avvenuta, dunque, anch'esso «a pettine» nel medesimo scaglione dei precari cosiddetti «storici» che hanno subito consistenti scavalcamenti in graduatoria a seguito dell'attribuzione ai diplomati SSIS dell'ulteriore punteggio previsto dal decreto-legge n.240 del 2000 in esito all'esame di Stato abilitativo.

Ne è derivata una reazione da parte dei precari storici che ha trovato eco in sede parlamentare, in occasione dell'approvazione della legge 28 marzo 2003, n.53. L'onorevole De Laurentiis ha presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, volto a riequilibrare i punteggi aggiuntivi attribuiti agli iscritti nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti.

In attuazione di tale ordine del giorno, con il decreto ministeriale 16 aprile 2003, n.40, previo parere conforme del CNPI e sulla base di una positiva consultazione con le organizzazioni sindacali della scuola, venivano quindi attribuiti 18 punti aggiuntivi ai precari storici.

Il predetto decreto ministeriale è stato impugnato con numerosi ricorsi collettivi al TAR Lazio che, con ordinanze cautelari del 14 luglio 2003, ha sospeso ed annullato il citato decreto ministeriale n.40 del 2003.

È stata interposta impugnativa al Consiglio di Stato avverso le ordinanze e le sentenze, ma si rende necessario provvedere, per le ragioni già accennate, ad una ridefinizione per legge dell'intera normativa in materia.

In altri termini, spetta al Parlamento intervenire nella complessiva materia per riequilibrare le posizioni tra i vari aspiranti e per stabilire quali debbano essere i punteggi da attribuire ai vari titoli.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge contiene una norma di abrogazione che riguarda l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.333.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il disegno di legge interviene nel settore del reclutamento del personale docente, nei cui confronti lo Stato continua ad esercitare le proprie funzioni, in attesa che divenga operante l'assetto delle competenze delineato dal nuovo titolo V della Costituzione. Allo stato attuale, quindi, non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

Per quanto detto alla lettera e), non si ritiene che si pongano problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Le disposizioni del disegno di legge non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il disegno di legge modifica la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale edu-

cativo previste nell'allegato A del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

A partire dall'anno scolastico 2004-2005, l'articolo 401, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 non si applica relativamente alla valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti e dell'aggiornamento del punteggio per coloro che vi siano già iscritti.

Dal momento che a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie sono effettuate con cadenza biennale, l'articolo 4 del disegno di legge ha previsto la soppressione, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, delle parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno».

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del disegno di legge.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Nella materia oggetto del provvedimento risultano presentate le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

- a)* atto Camera 3362 (CATANOSO);
- b)* atto Camera 3363 (FATUZZO);
- c)* atto Camera 4225 (CAPITELLI e altri);
- d)* atto Camera 4288 (CARRA);
- e)* atto Senato 2148 (ACCIARINI e altri);
- f)* atto Senato 2310 (VALDITARA e altri).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Destinatari dell'intervento

Destinatari diretti dell'intervento normativo in esame sono i docenti iscritti nelle graduatorie permanenti e coloro che prestano servizio di insegnamento senza essere in possesso del titolo abilitativo e che aspirano al conseguimento del relativo titolo di abilitazione.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, destinatari diretti dell'intervento sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le università che devono istituire corsi speciali di durata annuale ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il disegno di legge si pone come obiettivo la ridefinizione complessiva dei criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell'inserimento del personale docente nelle graduatorie permanenti.

Il risultato che ci si propone di raggiungere è di porre rimedio alla situazione di incertezza creata a seguito di alcune pronunce del giudice amministrativo relativamente all'attribuzione dei punteggi di inserimento nelle graduatorie.

Si è cercato, infine, anche in considerazione dell'imminente ridefinizione del sistema di reclutamento dei docenti (articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53) di risolvere il problema dei «precari» sprovvisti di abilitazione il cui utilizzo dovrebbe cessare con l'avvento del nuovo sistema.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

Il disegno di legge non presenta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le innovazioni non richiedono incrementi delle attuali strutture amministrative coinvolte nell'attuazione del disegno di legge medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia
di graduatorie permanenti)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla tabella allegata alla presente legge. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1, e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale.

Art. 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento)

1. Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, alle classi di con-

corso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003;

d) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a) e b), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003.

2. I corsi di cui al comma 1 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nel quadriennio 1° settembre 1999-31 agosto 2003, sono ammessi, per l'anno accademico 2003-2004, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

5. I corsi speciali di cui al comma 1 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio

dello Stato e del bilancio delle singole università.

Art. 3.

(Disposizioni relative ai passaggi di ruolo)

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Art. 4.

(Norma di abrogazione)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA

(Articolo 1, comma 1)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

A) TITOLI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59	punti 4
per il punteggio da 60 a 65	» 5
per il punteggio da 66 a 70	» 6
per il punteggio da 71 a 75	» 7
per il punteggio da 76 a 80	» 8
per il punteggio da 81 a 85	» 9
per il punteggio da 86 a 90	» 10
per il punteggio da 91 a 95	» 11
per il punteggio da 96 a 100	» 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, 7 febbraio 2000, n. 33 e 2 gennaio 2001, n. 1, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il pun-

teggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato; analogamente il biennio di durata legale del corso di specializzazione all'insegnamento secondario, equiparato ad un biennio di servizio specifico ai sensi della lettera A, punto A.4, è valutato per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato, come previsto dalla stessa lettera A, punto A.4;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

C) ALTRI TITOLI

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A, sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per ogni dottorato di ricerca sono attribuiti punti 6.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni *master* universitario, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

